REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 Marz	o 1990 _			••••••
N. 1214 Reg. deliberazio	ni			
•		à di gestione dell'elenco regionale d	1-11-	::
de abilitate a fornire pres	sidi e ausil	i protesici con spesa a carico del Se	ierre	azıe <u>n</u>
nitario Nazionale".	Jul C dubii	i procesici con spesa a carico dei se	1.ATZT	o sa-
		il giorno ventuno del mese di Marzo)	************
		nanze del Consiglio Regionale in sedutaPut		
si è riunito il				
:				
	CONSIC	GLIO REGIONALE		
sotto la presidenza del Sig. Pro	of. Nicola D	li Cagno		
		- Prof. Nicola Occhiofino		
		ortone - Dott. Cosimo Convertino		
e con l'assistenza:				
- del Coordinatore del Settore de	lla Segreteria	del Consiglio Dott. Renato Guaccero		
		azione Signora Silvana Vernola		
I Signori Consiglieri sono pr				
	Presenti Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	 	26) LIA Cesare	-	Assemu
2) AFFATATO Giuseppe	06	27) LIUZZI Francesco	(A)	······
3) ANNESE Mario		28) MANSUETO Nicola		
4) APRILE Leonardo	<u> </u>	29) MARIELLA Vito	}	·····
5) ARMENISE Nicola		30) MARINELLI Fernando	\ <u>`</u>	
6) AUGELLI Raffaele		31) MARROCCOLI Tommaso		
7) BELLOMO Michele		32) MARTELLOTTA Giuseppe	<u> </u>	
8) BIANCO Stefano		33) MARZO Corradino	ļs	
9) BORGIA Franco		34) MASSAFRA Isabella		
10) BORTONE Giorgio		35) MASTRANGELLO Giovanni		·····
11) BRUNO Antonio		36) MONFREDI Angelo		
12) CAVALLO Antonio	<u> </u>	37) OCCHIOFINO Nicola		·
13) CIANNAMEA Leonardo		38) PAOLUCCI Roberto		
14) COLASANTO Giuseppe		39) PICCIGALLO Benito		
15) CONVERTINO Cosimo		40) PIZZICOLI Michele		
16) CROCCO Antonio		41) PUGLIESE Girolamo		
17) DI CAGNO Nicola		42) RIZZO Marcello		**********
18) DI GIOIA Pasquale	_	43) ROSSI Angelo	1	·
19) DI GIUSEPPE Cosimo	_	44) SAPONARO Francesco		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20) DIRODI Nicola	_	45) SELLERI Gilberto	***************************************	·
21) FAZIO Lorenzo	_	46) SIMONE Mauro		'n
22) FESTINANTE Luigi	-	47) STRAZZERI Marcello		4
23) FORTUNATO Loris	<u>~</u>	48) TARRICONE Luigi	j	<u> </u>
24) GODELLI Silvia		49) TEDESCO Alberto		1
25) IAFRATE Zenone	***************************************	50) ZINGRILLO Giusenne		

A relazione del Sig. Vice Presidente Occhiofino (si è allontanato dall'Aula il Presidente Di Cagno), il quale informa l'Assemblea che decimo argomento in discussione è il disegno di legge "Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale".

(Stante la contemporanea assenza dei Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Cons. Saponaro).

Dà la parola al relatore, Cons. Di Gioia, Presidente della III^ Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo comples so.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo M.S.I., espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausi li protesici con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale", nel testo al legato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)

Legge regionale

"Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale.".

IL Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'art. 26 della legge 23.12.1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 11 della legge 11

Novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),non chè dei decreti del Ministro della Sanità 2 Marzo 1984 (G.U. n. 80 del 21.3.1984), D.M. 30 Maggio 1984 (G.U. n. 163 del 14.6.1984, Suppl. ord.), D.M. 15 Maggio 1985 (G.U. n. 122 del 25.5.1985), D.M. 11 Luglio 1986 (G.U. n. 196 del 25.8.1986), D.M. 28 Agosto 1987 (G.U. n. 206 del 4.9.87), D.M. 20 Dicembre 1988 (G.U. n. 7 del 10.1.1989, Suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'istituzione e le modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi classificati ai sen si dell'articolo 2 della presente legge.

(Classificazione dei presidi)

- 1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3,4 e 5 7 il cui possesso dà diritto all'iscrizio ne delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con pecreto Ministe riale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni sono classificati:
 - a) "Personalizzati" in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinchè possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;
 - b) "Predisposti" in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individualizzazione e/o modifiche e /o adat tamenti;
 - c) "Finiti" per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente;
- 2. Rientrano gra i presidi personalizzati i presidi contraddi stinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11-12-14-16-17-18-19-20-26.
- 3. Sono considerati presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza 13-22-24-27-28-39-30.
- 4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza 25-31.

(Requisiti minimi necessari per le impre se produttrici di presidi personaliz zati.)

- 1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione del le imprese produttrici di presidi personalizzati nell' elenco regionale di cui al precedente art. 1 sono:
 - a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortope dico, oculista, ottico, audioprotesista o altra), che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusiva mente in nome e per conto di essa:
 - b) per quanto attiene alla dotazione di attrez zature e alle caratteristiche dei locali, i seguen ti e specifici per tipologia produttiva:
 - b.1) AZIENDE ORTOFEDICHE

 locali: laboratori di produzione, sala modelli o ri

 levazione impronte, sala prove, sala d'aspetto;

 attrezzature:

per i presidi di arti inferiori: trapano, smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di costruzione protesi, impianto di decompressione per la laminazione delle resine, macchina da cucire, fresatrice speciale ad albero inclinato;

per i presidi di arti superiori: trapano, smeriglia trice, impianto di decompressione, macchina da cucire;

per apparecchi per tronco: trapano, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria, smerigliatrice;

per tutori per arti superiori e inferiori: trapa ni, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria;

per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da cucire a torre o a braccio, banchino di fissaggio.

b.2) LABORATORI OCULARISTICI:

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rile vazione impronte, sala prove, sala d'aspetto; attrezzature: becchi "bunsen" e attrezzi per la lavo razione del vetro, materiali per impronte e per la la vorazione delle resine.

- 2. L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi "personalizzati" può essere integrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nel presente articolo ovvero parziale in relazione al possesso di una pare soltanto dei suddetti requisiti. In questo se condo caso, le imprese possono fornire esclusivamente i presidi "personalizzati" che risultino compatibili con i requisiti posseduti.
- 3. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'as sistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impron te e le relative prove sono effettuate presso le di verse sedi delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecni co di cui al comma uno, lett. a), del presente articolo.

and the first transfer of the second transfer and the second of the seco

- 4. Le imprese sono tenute a comunicare alla Regione ed alle UU.SS.LL.i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto, che dovrà avere almeno cadenza mensile.
- 5. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso se di diverse da quelle indicate.

(Requisiti minimi necessari per le impre se fornitrici di presidi predisposti)

- 1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione del le imprese fornitrici di presidi predisposti nello elenco regionale di cui all'art. 1 della presente legge sono:
 - a) per quanto attiene il pesonale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico orto pedico, oculista, ottico, audioprotesista o altra), che sia il titolare dell'impresa o che operi esclu sivamente in nome e per conto di essa:
 - b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:
 - b.1) AZIENDE ORTOPEDICHE

 locali: laboratorio, sala misura o prove, sala
 d'aspetto;
 attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice,
 trapano.
 - b.2) AZIENDE AUDIOPROTESICHE:

 locali: sala insonorizzata per prove, di audiometria

 protesica in campo libero;

 attrezzature: audiometro tonale con impianto per cam

 po libero, impedenrometro, orecchio elettronico, cabi

 na silente per esami audiometrici;

B.3) ESERCIZI DI OTTICA:

locali: sala vendite e gabinetto optometrico; attrezzature: frontifocometro, mola, forottero; nel caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmo metro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzato re per lenti a contatto.

- 2. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell' assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effet tuati presso le diverse sedi delleimprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno, lett. a), del presente articolo.
- 3. Le imprese sono tenute à comunicare alla Regione ed alle UU.SS.LL. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto, che dovrà avere almeno cadenza mensile.
- 4. Unicamente nel caso di intrasportabilità del pazien te, l'attività predetta è consentita presso sedi di verse da quelle indicate.

(Requisiti per la fornitura di prodotti finiti)

1. Per la fornitura dei soli prodotti "finiti", per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilita to per modifiche o adattamento sull'utente, è sufficiente la presusentazione di una domanda alla Giunta regionale, Assessorato alla Sanità, esplicitante l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore tariffario delle protesi, nonchè il possesso dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. (approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I.)

Commence of the

(Iscrizione)

- 1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 della presente legge, le imprese con sede legale nel ter ritorio regionale nonchè le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui agliart. 3, 4 e 5 della presente legge al tipo di presidio fornito, presentano alla Giunta regionale, assessorato sanità, entro e non oltre il 30 settembre di ognianno, domanda in bollo, corredata della documentazio ne prevista dal nomenclatore tariffario approvato con Decreto Ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
- 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la fiunta regio nale, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art. 8 della 7 predispone e pubblica l'elenco ag giornato delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sa nitario nazionale.
- 3. L'aggiornamento annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, del le cancellazioni su richiesta dell'interessato o delle cancellazioni d'ufficio qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

4. Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del l'elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni, con istanza rivolta al presidente della fiunta regionale, ovvero all'assessore alla Sanità se delegato, salvo che l'interessato non ritenga di impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dal l'elenco stesso con ricorso in opposizione al presidente della fiunta regionale o all'assessore alla Sanità se de legato. Il ricorso è deciso dalla autorità adita, in via definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

della Puglia

Art. 7

(Primo elenco regionale)

- 1. Entro sessanta giorni dalla Tentrata in vigore della presente legge, le imprese di cui all'art.1, in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3,4 e 5 rispettivamente per le imprese produttrici di presidi personalizzati, predisposti o finiti, presentano domanda, in bollo, corredata della documenta zione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decre to ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
- 2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, verificate le istanze pervenute e la prescritta documentazione, acquisi to sulle stesse il parere della Commissione tecnica di cui al successivo art. 8, delibera in ordine agli aventi titolo alla iscrizione nel primo elenco delle imprese abilitate alla forni tura di protesi, presidi ed ausilii con spesa a carico del fon do sanitario nazionale. Tale primo elenco ha validità dal gior no stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del la Regione Puglia.

(Commissione tecnica)

- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita, entrocsessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica-regionale nominata dalla fiunta regionale e ecosì composta:
- a) due medici esperti in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausilii per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti tra funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene designato il presidente della commissione;
- b) un laureato esperto in macchinari ed at trezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausilii, scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale:
- c) un laureato esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;
- d) un funzionario amministrativo competente in materia, designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
- e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro federazio ni di produttori (Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica, Associazione Fornitori Protesici, Associazione Nazionale Audioprotesisti, Federottica): ogni rappresentante partecipa ai lavori della Commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare.

- 2. I lavori di segreteria sono svolti da un funzionario dell'As sessorato regionale alla Sanità con qualifica funzionale non inferiore alla ottava, senza diritto di voto.
- 3. Per ciascun membro effettivo della commissione tecnica regio nale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente, che partecipa alle sedute so lo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componen te effettivo.
- 4. La commissione tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati più di una volta.
- 5. Ciascuna decisione della commissione è espressa a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I.)

. د د

(Funzioni della Commissione tecnica)

- 1. La commissione tecnica di cui al precedente art. 8, previa verifica della sussistenza dei requisiti ri chiesti dagli articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneità delle imprese ad essere iscritte nell'elenco regionale istitui to ai sensi dell'art. 1 della presente legge.
- 2. Per l'accertamento dei predetti requisiti, la com missione, ove necessario, può disporre sopralluoghi da effettuarsi da almeno due membri della commissio ne stessa; la relativa decisione è comunque adotta ta dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze emerse.
- lenza per la Giunta regionale in materia di elevazio ne dello standard qualitativo di protesizzazione, di assistenza protesica non prevista dal nomenclatore tariffario connessa all'attuazione di programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di disabili. Analoghe funzio ni consultive sono fornite dalla commissione tecnica regionale in relazione alla determinazione dei biso gni di formazione e alla promozione di opportune mo dalità di risposta emergenti nel settore della fab bricazione e distribuzione di protesi.

4. La commissione, ove necessario, provvede ad un ap profondito svolgimento dei propri lavori attraverso un'attività di consultazione, da instaurarsi, even tualmente, anche in regime di convenzione secondo modalità determinate dalla Giunta regionale, con uni versità, istituti a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, oppure con strutture private specializzate in materia.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I.)

Art. 10

(Spese di funzionamento della commissione tecnica)

1. Ai componenti la Commissione tecnica regionale sono corrispo sti le indennità e i rimborsi spese nella misura prevista dallo art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45; tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.

(Modalità di pagamento delle imprese fornitrici di presidi.)

- 1. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore tarifario di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi del precedente art. 6 presentano alle UU.SS.

 LL. di appartenenza dell'assistito fattura unica men sile con allegata l'autorizzazione e la dichiarazio ne di ricevuta dell'assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non consegnati diret tamente.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma uno del presente articolo deve essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda.
- 3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui for nitura sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fat turazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei sequenti termini:
 - a) 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale de<u>l</u>
 la fornitura per i presidi pronti per la prova;
- b) 80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che neces sitano del modello di gesso o materiale sintetico;
- c) 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

- 4. Prima di procedere alla fatturazione, l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla U.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.L. di competenza prov vede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla U.S.L. di competenza.
- 5. L'U.S.L. di competenza provvede al relativo sal do entro novanta giorni dal ricevimento della fattu ra, redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi.

 6. Per i pagamenti effettuati successivamente al ter mine di cui al precedente quinto comma, è riconosciu to alle aziende un interesse di mora nella misura previ sta dalle convenzioni.

(Raccolta dati statistici ed epidemiologici)

1. Le UU.SS.LL. trasmettono all'assessorato regionale alla Sanità i dati sull'attività svolta in materia di autorizzazione di protesi, presidi e ausili.

2. Gli enti, le aziende e le associazioni di categoria e di volontariato interessati alla gestione di servizi protesici a favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono ottenere, nel rispet to delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale, i dati e conseguenti elaborazioni di cui al precedente comma.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I.)

*

(Informazione)

- 1. La Giunta regionale provvede, mediante apposite pub blicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chia ra lettura circa i diritti degli utenti delle prestazio ni protesiche.
- 2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati diretta mente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura.
- 3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco regiona le deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli ad detti di cui al secondo comma del presente articolo.
- 4. Al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell'assistito, le UU.SS.LL. esporranno, nei luoghi e nelle forme a ciò più utili, lo elenco regionale delle imprese abilitate alle forniture di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del Fondo Sanitario Nazionale. (approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I.)

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio delle Unità Sanitarie Locali, che vi faranno fronte con le quote del Fondo Sanitario attribuite a norma della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed in tegrazioni.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I.)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Renato Guaccero)